

STUDIO LEGALE LA BIUNDA

Piazza Carella nr. 8 - 94013 Leonforte (En)

Tel/Fax 0935 - 90.49.64

Cell. 328.5368593

salvolex@virgilio.it

LBNSVT77E20A478N

P.Iva. 01142480860

PEC: salvatore.labiunda@avvnicosia.legalmail.it

FATTURA nr. 25 del 12/08/2017

Cliente

GIANGRECO Dott.ssa Sibilla

Via San Vincenzo nr. 11

94010 Assoro (EN)

cod. fisc. GNGSLL82B43E536N

Part.IVA cliente

Cod. Fisc. cliente

GNGSLL82B43E536N

Pagamento

mediante bonifico su c/c in calce indicato

Causale: difesa procedimnto penale nr. 136/2013 R.G.N.R. - nr. 658/2013 R.G.G.I.P. Trib. Enna

Descrizione	Importo	Iva
COMPENSI PROFESSIONALI		-
Fase Studio procedimento	€ 405,00	22%
Fase Introduttiva	€ 315,00	22%
Fase Istruttoria e Trattazione	€ 495,00	22%
Spese generali 15%	€ 182,25	22%
SUB-TOTALE ai fini Cassa Avvocati	€ 1.397,25	22%
Cassa Avvocati 4%	€ 55,89	22%
TOTALE IMPONIBILE ai fini i.v.a.	€ 1.453,14	22%
		-
IVA	€ 319,69	-
RITENUTA ACCONTO		-
		-
TOTALE DOVUTO	€ 1.772,83	

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO:

Pagamento da effettuare sul c/c indicato, per complessivi € 1772,83

COD. IBAN: IT 43 M 08954 83590 010000 102281 intestato a Avv. Salvatore La Biunda

COD. BIC: CCR TIT 2T O 00 Banca di Credito Cooperativo La Riscossa, Agenzia di Assoro (EN)

**STUDIO LEGALE
LA BIUNDA**

P.zza Carella n. 8 - 94013 Leonforte (EN)

Tel. e Fax.: 0935 904964 - 328 536 8593

PEC: salvatore.labiunda@avvnicosia.legalmail.it

salvolex@virgilio.it - 01142480860

N. 500135/13 R.G. notizie di reato

N. 500558/13 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- ART. 409/411 C.P.P. -

Il Giudice dott. Calogero Commandatore

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti
di: Cep. Ri Giuseppe, Gaetano Sibilio, Auliso Vittorio e Provino Valerio
meglio generalizzato in atti
Sottopost 1 ad indagini preliminari, per il reato di cui all'
art. 110 e 323 cp

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data
9-1-15 le cui argomentazioni si richiamano interamente

Ritenuto:-

che il procedimento in esame debba essere archiviato perché l'accusa è infondata o comunque mancano elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento.

Enna, li 17/1/15

IL GIUDICE
dott. Calogero Commandatore
Calogero

Depositato in Cancelleria il 17-1-15

L'Ass. Giud. *Calogero*



CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

DISPONE

Che la presente richiesta venga inviata alla Procura delle Repubblica presso la Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Enna il 6 gennaio 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

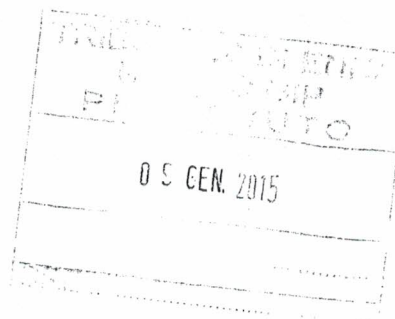
Dott. Fiammetta Modica - Sost.

Visto:

Enna, il...

8-1-15

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA





Comune, dopo essere stata per anni di competenza all'ATO. Il disordine amministrativo nella tenuta dei ruoli (il mancato aggiornamento, la mancata annotazioni delle comunicazioni ricevute dai cittadini), hanno generato una situazione di incertezza alla quale l'amministrazione ha ovviato con l'adozione del ruolo suppletivo, dimostrando sicuramente molta tolleranza verso i contribuenti ai quali per un certo periodo gli organi preposti, per ammissione dello stesso Rondinella, non hanno ritenuto di contestare la sanzione amministrativa di cui all'art. 76 del decreto legislativo 507/1993.

Accanto a queste considerazioni di ordine generali, valide per tutti gli indagati, pare opportuno fare una precisazione relativa alla peculiare posizione del Capizzi, ossia del Sindaco all'epoca dei fatti; si osserva come la sua violazione si sia di fatto estrinsecata nell'intempestiva comunicazione di una variazione dell'unità abitativa occupata; il nominativo del Capizzi risulta infatti essere l'unico nominativo già inserito nell'elenco fornito dall'ATO per il TARSU 2009, per una residenza non aggiornata. Non di meno lo stesso, dopo l'adozione della delibera del marzo 2010, ossia in data 18 maggio 2010, dichiarava di avere trasferito la propria residenza fin dal 1 gennaio 2009 (quindi anteriormente alla modifica formale della residenza), regolarizzando la propria posizione. Parimenti, in relazione all'ANFUSO si osserva come la stessa abbia comunicato in data 10 maggio 2010 al Comune di Assoro, di avere comunicato già all'ATO, fin dal 2007, il proprio trasferimento di residenza in Via Gramsci n. 37/B; istanza che avrebbe dovuto condurre all'aggiornamento del ruolo, poi non curata. Concludendo, per tutte le ragioni illustrate si ritiene che in chiave prognostica un accertamento dibattimentale non consentirebbe di provare la deliberata volontà del Sindaco e gli assessori, partecipanti alla delibera n. 18 del 2010, di sottrarsi al pagamento del tributo, omettendo di aggiornare i ruoli. Facendo ricorso ad un ragionamento di carattere logico e deduttivo, appare più plausibile pensare che gli amministratori pressati dalla contingente necessità di comune di avere liquidità per rientrare dall'anticipazione fatta dalla regione abbiano recepito il ruolo (fino ad allora tenuto dall'ATO), in parte non curandosi delle carenze ed omissioni dello stesso, appositamente delegate ai funzionari preposti, salvo poi l'adozione del ruolo suppletivo per sanare le incongruenze emerse.

RITENUTA

dunque, la notizia di reato infondata

Visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 D.Lgs. 271/89



aggiornamento puntuale, una volta ottenutane la trasmissione dall'ATO, con elenchi carenti e non verificati; con successiva iscrizione dei soggetti ivi non compresi e applicazione agli stessi delle relative sanzioni.

ASSENATO Concetta, assessore della Giunta partecipante alla delibera n. 18 del 2010, sentita su apposita delega del PM, con verbale di sit depositato solo in data 28 novembre (ossia dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp), così descrive i problemi insorti all'indomani dell'adozione del ruolo: *"successivamente all'invio delle bollette di pagamento agli utenti, il Comune si è accorto di alcune anomalie relative all'elenco TARSU del 2009 fornito dall'ATO e mi riferisco ad alcuni contribuenti che pur essendo deceduti venivano invitati al pagamento della tassa o di altri che pur avendo cambiato residenza venivano ugualmente invitati al pagamento non tenendo conto della variazione. Pertanto ci siamo resi conto che l'elenco non era aggiornato e quindi necessitava di una verifica dell'ufficio preposto che si è attivato immediatamente provvedendo ad aggiornare l'elenco dei contribuenti incrociando i dati dell'ufficio tecnico comunale con quelli dell'anagrafe. Quindi si è provveduto ad una nuova approvazione da parte della giunta di un ruolo suppletivo."* Il funzionario dell'Ufficio tributi, Rondinella Giuseppe, sentito in distinte occasioni, tra le altre cose ha anche riferito (cfr verbale sit del 23 settembre 2014): *"in effetti abbiamo riscontrato che alcuni utenti, pur presentando regolare denuncia presso l'ATO non erano stati conseguentemente inseriti negli elenchi"*, illustrando poi la posizione di singoli indagati per i quali si evidenziano le violazioni commesse. A queste considerazioni di natura pratica, riguardante eventuali negligenze o carenze nella tenuta del ruolo da parte di ATO e agli omessi doverosi controlli da parte dei funzionari preposti, si affianca la considerazione relativa alla rilevanza pubblicistica delle delibera adottata, sottesa alle ragioni della sua adozione. La delibera n. 18 del 2010 deve ritenersi atto necessario nella misura in cui avrebbe consentito al Comune di riscuotere un ruolo pari ad euro 264.394,24.-, consentendo allo stesso ente di utilizzare le predette somme a copertura dell'anticipazione delle somme avute dalla Regione. In ragione della rilevanza degli importi e dell'urgenza di sanare il debito deve ritenersi che l'interesse pubblicistico, anche laddove fosse concorrente con il fine privato di sottrarsi al pagamento dell'imposta nella misura dovuta, debba qualificarsi come prevalente e condurre all'esclusione del dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 cp.

In conclusioni, fermi eventuali profili legati al danno erariale patito dal Comune a seguito al mancato aggiornamento dei ruoli e alla mancata contestazione delle sanzioni discendenti dalle violazioni riscontrate; è plausibile ritenere che gli amministratori locali non abbiano curato l'inserimento del proprio nominativo nei ruoli TARSU del 2009, in un periodo di interregno nel quale la competenza per la riscossione del tributo passava al



119

agli odierni indagati, tutti amministratori locali del Comune di Assoro; rispettivamente il Capizzi, quale sindaco, e gli altri soggetti quali assessori comunali nell'anno 2010.

L'indagine scaturisce dall'esposto, presentato da Bruno Giuseppe nel quale il predetto lamentava la presenza di irregolarità nella gestione del ruolo di riscossione della TARSU da parte del Comune di Assoro per l'anno 2009. In esito alle indagini disposte questo Pubblico Ministero procedeva alla notifica di avviso conclusione delle indagini relativo alla seguente imputazione: **"del delitto previsto e punito dall'art 110, 323 cp** perché in concorso tra loro, CAPIZZI, in qualità di Sindaco del Comune di Assoro, e PROVITINA, ANFUSO, GIANGRECO, in qualità di assessori della giunta dello stesso Comune, quali pubblici ufficiali e, al contempo, quali soggetti sottoposti al pagamento dell'imposta TARSU a favore del suddetto Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione di legge ordini e regolamenti e segnatamente del TU 267/2000 e ss modifiche e del decreto legislativo 22/97 e comunque del dovere di astensione previsto dall'art. 78 TU 267/2000, al fine di conseguire un ingiusto profitto, rappresentato dal mancato pagamento dell'imposta suddetta, deliberavano il provvedimento n. 18 del 3 marzo 2010, approvando il ruolo TARSU, per l'anno 2009/2010, ammontante ad euro 264.394,24.-, nel contenuto trasmesso dall'ATO Enna Uno Spa, omettendo scientemente di controllarne preliminarmente il contenuto e di disporre i dovuti aggiornamenti e, in particolare, tra gli altri, di inserire il proprio nominativo nell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della tassa suddetta, così omettendo di versare le somme dovute a tale titolo, poi quantificate, per l'anno 2009/2010, nella determina n. 898 del 2011, afferente il ruolo suppletivo della TARSU per l'anno 2009/2010, nella quale veniva indicato il nominativo degli imputati con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta non versata per il solo anno 2009, senza applicazione di alcuna sanzione. Fatto commesso in Assoro il 3 marzo 2010".

Orbene, le argomentazioni difensive appaiono persuasive e inducono a riconsiderare le precedenti determinazioni, nella parte in cui fanno espresso riferimento alla clausola apposta alla delibera del marzo 2010, evocante l'obbligo gestorio del responsabile dell'ufficio tributi del Comune di provvedere a tutti gli oneri gestionali, conseguenti all'adozione dell'atto. La delibera del 2010 recita espressamente, in calce al punto 3: *"demandare al dirigente del settore economico finanziario tutti gli adempimenti gestionali che scaturiscono dal presente atto"*. Da questo dato emerge come incombeva all'ufficio preposto la verifica delle regolarità del ruolo e il suo

li



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Enna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Enna

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data il 14 febbraio 2013 nei confronti di

CAPIZZI Giuseppe n. Assoro l'8 luglio 1955, ivi residente in Via Sandro Pertini n. 32 – assistito e difeso dall'Avvocato Camillo Mastroianni e dall'Avvocato Agostino Mongioj del foro di Enna – *difensori di fiducia* -

GIANGRECO Sibilla n. Leonforte il 3 febbraio 1982, residente a Assoro in Via San Vincenzo n. 11 – assistita e difesa dall'Avvocato Salvatore LA BIUNDA – *difensore di fiducia* -

ANFUSO Vittorio n. Troina il 30 ottobre 1967, residente a Assoro in Via Gramsci n. 37/13 – assistito e difeso dall'Avvocato Luigi TOSETTO del foro di Enna – *difensore di fiducia* -

PROVITINA Valerio n. Enna il 30 maggio 1979, residente a Assoro in Via Salvator Allende n. 3/A – assistito e difeso dall'Avvocato Agostino Mongioj del foro di Nicosia, con studio in Cerami in Corso Roma n. 106 – tel. 0935.931028 – 338.2763138 – *difensore di ufficio* -

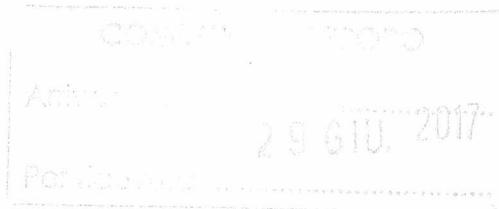
Tutti indagati per il delitto p.p. dall'art. 110, 323 cp

ComMESSO in Assoro il 3 marzo 2010

Ritiene che, in esito alla notifica dell'avviso di conclusione indagini e alla disamina delle memorie difensive depositate dai difensori e alla lettura degli allegati prodotti nonché degli esiti della successiva attività di indagine (depositata in data 28 novembre 2014), la propria precedente determinazione meriti un ripensamento e che gli esiti dell'istruttoria condotta conducano ad una richiesta di archiviazione per la condotta di abuso di ufficio contestata

Copia A. Serrà

GIANGRECO Sibilla
Via San Vincenzo, 11
94010 - Assoro (EN)



[Handwritten signature]

Spett.le
COMUNE DI ASSORO
in persona del Sig.
Sindaco l.r.p.t

[Handwritten signature]

Oggetto: richiesta di rimborso spese legali sostenute dalla Dott.ssa Sibilla Giangreco, già assessore comunale nel procedimento penale nr. 136/2013 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna e nr. 658/2013 R.G.G.I.P., definito con archiviazione perché *"la notizia di reato è infondata"*.

La sottoscritta Dott.ssa Sibilla GIANGRECO, nata in Leonforte il 3 febbraio 1982, residente in Assoro, Via San Vincenzo 11, già assessore comunale, facendo seguito alla precedente corrispondenza protocollata presso l'Ente in intestazione in riferimento al procedimento penale in oggetto emarginato, con la quale è stata in *primis* comunicata la nomina di un proprio difensore di fiducia, individuato nella persona dell'Avv. Salvatore La Biunda e successivamente il positivo esito del procedimento medesimo, con archiviazione per infondatezza della notizia di reato, giusta decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Enna il 17/01/2015, anch'esso tempo addietro formalmente protocollato presso l'ente territoriale in intestazione,

chiede

il rimborso delle spese e dei compensi dovuti all'avvocato La Biunda Salvatore per l'attività difensiva prestata nell'indicato procedimento penale nr. 136/2013 R.G.N.R. e nr. 358/2013 R.G.G.I.P.

Si chiede che il pagamento delle predette spese legali venga effettuato con accredito sul c/c della sottoscritta, già noto all'ente e che ad ogni buon fine si allega alla presente in uno alla nota spese inoltratami dall'avv. La Biunda giorni addietro.

Assoro li 18/05/2017

03 Lug 2017

Giangreco Sibilla

PROTOCOLLO N° 4756 DEL

[Handwritten signature]